



l'azione dell'eccedenza arretrata secondo la tabella seguente, ferme rimanendo le altre condizioni indicate nel comma c):

<u>Anno</u>	<u>Coefficiente per lira di rendita</u>
fino al 1938	4,90
1939	4,70
1940	4,20
1941	3,80
1942	3,50
1943	2,60
1944	2,20
1945	1,26

c) - sono esclusi dal beneficio della rivalutazione tutti i contratti di costituzione di rendita derivanti da riscatto di debiti vitalizi dei Comuni per i quali fu convenuto un ammortamento finanziario del premio unico per una durata tale che, in un primo periodo, la rata annuale risultava inferiore al cumulo delle rendite erogate nello stesso anno.

Sono altresì escluse dal beneficio della rivalutazione i contratti di rendite vitalizie, per i quali sia applicabile la legge 24 febbraio 1953, n. 90.